

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SANITÀ ANIMALE - LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO

Il **DM 6 settembre 2023** del Ministero della Salute **stabilisce** i **contenuti** e le **modalità** dei programmi **formativi obbligatori** in materia di sanità animale, per tutti gli addetti e i professionisti che afferiscono al settore zootecnico.

Ad un anno dall'entrata in vigore dei citati obblighi formativi, grazie all'azione sindacale di **Coldiretti** in sinergia con **INIPA**, il Decreto è stato **novellato** con l'obiettivo di **semplificare e correggere** gli adempimenti previsti. Inoltre, **INIPA** ha **ampliato** la propria **offerta formativa** attraverso l'**integrazione** dei percorsi già attivi, con particolare riferimento al corso per gli Equidi.

Le **modifiche al Decreto** introdotte grazie a **Coldiretti** ed **INIPA**:



BENESSERE ANIMALE

L'inserimento di un **nuovo modulo** relativo al benessere animale **non inciderà** sulla validità dei corsi per chi ha **già ottenuto** l'attestato. Inoltre, come **richiesto da Coldiretti** i corsi saranno validi anche ai fini del SQNBA.

PROROGA DEI TERMINI FORMATIVI **NEW!**

- Operatori in attività prima del 1 gennaio 2024: prima formazione obbligatoria **entro il 31 dicembre 2025-2026**;
- Operatori che avviano la propria attività tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025: l'obbligo di formazione deve essere assolto **entro 12-24 mesi**;
- Frequenza successiva: **Ogni 3-5 anni per gli operatori**.



PROROGA PONDERATA

Come richiesto da Coldiretti, gli allevatori che hanno svolto i corsi di formazione **entro il 2025** sono tenuti ad adempiere alla frequenza del primo corso di aggiornamento **entro il 2031**.

Pertanto, **la proroga** al 31 dicembre 2026 **non** comporterà alcuna **penalizzazione** per coloro che hanno **già assolto** agli obblighi formativi.

SANZIONI

*Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da 300 a 3.000€**.*

Per maggiori informazioni su **esoneri** e ulteriori questioni relative ai corsi contatta il tuo ufficio provinciale Coldiretti di riferimento